

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 22 febbraio 2022

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).


Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022, n. 1.

**Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione
in materia di tutela dell'ambiente. (22G00019). Pag. 1**



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022, n. 1.

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Art. 2.

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all'ambiente»;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».

Art. 3.

1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 83):

Presentato dai senatori Loredana DE PETRIS e Paola NUGNES il 23 marzo 2018.

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 giugno 2018, con il parere della Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali).

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'8 e il 23 ottobre 2018; il 28 gennaio 2020; l'11 febbraio 2020; 4 novembre 2020; 2 e 23 marzo 2021; il 14 e il 20 aprile 2021; il 5, il 18 e il 19 maggio 2021.

Esaminato in Aula in un testo unificato della Commissione con gli atti n. S. 212 (senatori Loredana DE PETRIS, Monica CIRINNÀ, Gabriella GIAMMANCO e Paola NUGNES), S. 938 (senatori Stefano COLLINA, Andrea MARCUCCI, Alan FERRARI e Andrea FERRAZZI), S. 1203 (senatore Gianluca PERILLI), S. 1532 (senatrice Maria Alessandra GALLONE), S. 1627 (senatrice Patty L'ABBATE), S. 1632 (senatrice Emma BONINO) e S. 2160 (senatori Roberto CALDEROLI, Luigi AUGUSSORI, Ugo GRASSI, Daisy PIROVANO e Alessandra RICCARDI), l'8 giugno 2021 e approvato, in prima deliberazione, il 9 giugno 2021.

Camera dei deputati (atto n. 3156):

Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 giugno 2021, con i pareri delle Commissioni VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 e il 29 giugno 2021; il 1°, il 7 e il 29 luglio 2021.

Esaminato in Aula l'11 ottobre 2021; approvato, in prima deliberazione, il 12 ottobre 2021.

Senato della Repubblica (atto n. 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B):

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 ottobre 2021.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 ottobre 2021.

Esaminato in Aula e approvato, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, il 3 novembre 2021.

Camera dei deputati (atto n. 3156-B):

Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 novembre 2021.

Esaminato dalla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 gennaio 2022.

Esaminato in Aula e definitivamente approvato, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, l'8 febbraio 2022.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 9 della Costituzione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria, come modificato dalla presente legge:

«Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.»;

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 41 della Costituzione, come modificato dalla presente legge:

«Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno *alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.*

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a *fini sociali e ambientali.*».

Note all'art. 3:

Per il testo dell'articolo 9 della Costituzione, come modificato dalla presente legge, si veda nella nota all'articolo 1.

22G00019

